

COMUNE DI LACONI

PROVINCIA DI ORISTANO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

I N D I C E

- ART. 1 - Definizione del regime di privativa*
- ART. 2 - Istituzione della tassa*
- ART. 3 - Tassa giornaliera di smaltimento*
- ART. 4 - Oggetto*
- ART. 5 - Limiti di applicazione territoriale*
- ART. 6 - Zone non servite*
- ART. 7 - Soggetti passivi*
- ART. 8 - Solidarietà*
- ART. 9 - Superficie tassabile*
- ART. 10 - Locali tassabili e loro pertinenze*
- ART. 11 - Aree tassabili*
- ART. 12 - Distributori di carburante*
- ART. 13 - Parti comuni del condominio*
- ART. 14 - Multiproprietà e centri commerciali*
- ART. 15 - Locali ed aree non tassabili*
- ART. 16 - Esenzioni*
- ART. 17 - Condizioni per l'esenzione*
- ART. 18 - Riduzioni*
- ART. 19 - Riduzioni della tassa per motivi di servizio*
- ART. 20 - Agevolazioni*
- ART. 21 - Agevolazioni speciali*
- ART. 22 - Destinazione promiscua*
- ART. 23 - Denunce*
- ART. 24 - Variazioni e cessazioni*
- ART. 25 - Funzionario responsabile*
- ART. 26 - Controlli delle denunce*
- ART. 27 - Accesso agli immobili*
- ART. 28 - Presunzione semplice*
- ART. 29 - Accertamento*
- ART. 30 - Ruoli*
- ART. 31 - Contenzioso*
- ART. 32 - Rimborsi e sgravi*
- ART. 33 - Sanzioni ed interessi*
- ART. 34 - Classificazione dei locali e delle aree tassabili*
- ART. 35 - Pubblicità del regolamento*
- ART. 36 - Abrogazioni*
- ART. 37 - Entrata in vigore del Regolamento*

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Articolo 1

Definizione del regime di privativa

Le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati competono obbligatoriamente al Comune che le esercita con diritto di privativa nell'ambito del centro abitato ed eventualmente nelle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

E' fatto divieto per gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta di abbandonare ovvero scaricare rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico; questi sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni nei contenitori vicini.

Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese ed enti autorizzati dalla regione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni.

Articolo 2

Istituzione della tassa

E' istituita nel comune Laconi la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati che sarà applicata ai sensi del capo terzo del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni e per gli effetti delle disposizioni del presente regolamento.

Il presente regolamento adottato ai sensi e per gli effetti del citato decreto legislativo n. 507 del 1993 disciplina i criteri di applicazione della tassa annuale e della tassa giornaliera; determina la classificazione delle categorie dei locali e delle aree scoperte avendo riguardo alla loro omogenea potenziale capacità di produrre rifiuti urbani e stabilisce i criteri per la corrispondente graduazione della tariffa.

Agli effetti del presente regolamento, per "tassa", per "tributo" e per "decreto" s'intendono rispettivamente la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante le norme per la revisione e la armonizzazione dei tributi locali in osservanza al dettato dell'art. 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Articolo 3

Tassa giornaliera di smaltimento

E' istituita la tassa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servite di pubblico passaggio.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree

pubbliche e, comunque, la tassa si applica secondo le disposizioni di cui all'art. 77 del Decreto.

La tassa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso di qualsiasi infrastruttura mobile e/o provvisoria collocate sul suolo pubblico, ovvero di impianti sportivi e palestre, utilizzati eccezionalmente per attività diverse da quelle agonistico-sportive.

La misura della tassa giornaliera, rapportata a metro quadrato, è determinata dividendo per trecento, giorni commerciali la tariffa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo pari al 50%.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani interni.

La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per:

- a) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a otto ore, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti che non perseguano fini di lucro;
- b) le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad un ora;
- c) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, semprechè detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsiasi attività commerciale;
- d) le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
- e) le occupazioni di durata non superiore a quattro ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco.

Articolo 4

Oggetto

La tassa ha per oggetto il servizio relativo allo smaltimento, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo, dei rifiuti di cui al primo comma dell'art. 1.

Il mancato utilizzo del servizio non comporta l'esclusione dal pagamento della tassa.

L'applicazione della tassa ha riguardo ai locali e alle aree ubicate nelle zone di cui al successivo articolo 5.

La tassa è dovuta per intero anche se nelle zone suddette è situata soltanto la strada di accesso per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza.

Le abitazioni coloniche a cui il presente regolamento fa riferimento si intendono così come definite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39 del DPR n. 917 del 22.12.1986 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 5

Limiti di applicazione territoriale

L'applicazione della tassa è limitata alla zona di territorio comunale in cui è attuato

il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni così come disposto dall'articolo 1 del presente regolamento.

La tassa è in ogni modo dovuta per intero anche quando il servizio di raccolta sia, di fatto, attuato al di fuori della zona di cui al 1° comma dell'art. 1.

E' fatta salva la facoltà del comune di estendere il regime di privativa ad insediamenti sparsi ubicati fuori dalla zona perimetrata sopra menzionata.

Dato atto della istituzione della raccolta differenziata porta a porta ove, a richiesta dell'utenza, il servizio venga esteso al di fuori della perimetrazione di cui al 1° comma dell'art. 1 del presente regolamento, verrà applicata, alla tariffa prevista per la categoria di appartenenza, una maggiorazione pari al 100%.

Articolo 6

Zone non servite

Fermo restante, per chi produce rifiuti, l'obbligo del conferimento nei contenitori vicini, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa, la tassa è dovuta in misura pari al:

- 40% della tariffa qualora i locali o le aree siano ubicati a distanza non superiore ad un chilometro dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

- 30% della tariffa qualora i locali o le aree siano ubicati a distanza non superiore a due chilometri dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

- 20% della tariffa qualora i locali o le aree siano ubicati a distanza superiore a 2 chilometri dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

Articolo 7

Soggetti passivi

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte.

Il titolo dell'occupazione o detenzione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dall'uso di abitazione, dalla locazione, dall'affitto, dal comodato e, comunque, dalla conduzione, dalla occupazione o dalla detenzione di fatto dei locali o delle aree soggette al tributo.

Per i locali di abitazione, affittati con mobilio, soggetto passivo della tassa, oltre all'affittuario, può essere considerato anche il proprietario dei locali medesimi.

Nel caso di locali in multiproprietà o di centri commerciali integrati colui che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali e aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori; fermo restante, nei confronti di questi ultimi, la possibilità di corrispondere singolarmente la tassa per i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 8

Solidarietà

Sono solidalmente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare conviventi con il soggetto passivo del tributo, ovvero coloro che con tale soggetto usano in

comune i locali e le aree.

Il vincolo di solidarietà ha rilevanza anche in ogni fase del procedimento tributario e per quanto attiene alla tassa dovuta.

Articolo 9

Superficie tassabile

La tassa è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali.

La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri.

I vani scala dei singoli fabbricati sono commisurati in base alla superficie della loro apertura, moltiplicata per il numero dei piani.

Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma precedente.

Le riduzioni delle superfici di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, o di variazione con effetto dall'anno successivo.

Articolo 10

Locali tassabili e loro pertinenze

Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono così considerati locali tassabili, in via esemplificativa, i seguenti vani.

a) tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, etc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, etc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio - rimesse, autorimesse, serre (purché non pertinenze di fondi rustici), vano scale e vano ascensore, etc.;

b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici;

c) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigiani;

d) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto;

e) tutti i vani principali ed accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed edifici industriali, con la esclusione delle superfici di essi, ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si producono, di regola, residui di lavorazione o rifiuti tossici o nocivi;

f) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati a sale per giochi e da ballo, a discoteche e ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

g) tutti i vani principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;

h) tutti i vani principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi, di autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti, e di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;

i) tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, etc.) di collettività in genere;

Sono pure tassabili, poiché in grado di produrre rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, e parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile.

Sono così considerati tassabili, in via esemplificativa, i seguenti locali ed aree:

a) le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi;

b) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per gli stenditoi, la sala giochi e riunioni e, comunque, le installazioni ed i manufatti, occupabili da persone che servono all'uso e al godimento comune, compresi gli ascensori;

Sono pure tassabili le parti comuni, così come previsto nel precedente comma, dei fabbricati non costituiti in condominio.

Articolo 11

Aree tassabili

Sono tassabili le aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonché qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti urbani o a questi assimilati, che non costituiscano accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa ai sensi dei commi precedenti. Si considerano pertanto, tali, ai fini dell'autonoma applicazione della tassa, le aree (cortili, di rispetto, adiacenti e simili) che, anziché essere destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale, sono destinate in modo non occasionale, al servizio di una attività qualsiasi, anche se diversa da quella esercitata nell'edificio annesso.

Sono pertanto, considerate aree tassabili, a titolo esemplificativo:

a) le aree, pubbliche o private, adibite a campeggio;

b) le aree adibite a distributori di carburanti di qualsiasi tipo e natura;

c) le aree, pubbliche o private, adibite a sala da ballo all'aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tali attività (pista da ballo, area bar, servizi, area parcheggio, etc.);

d) le aree adibite a banchi di vendita all'aperto, cioè tutti gli spazi all'aperto destinati dalla pubblica amministrazione a mercato permanente a prescindere dalla circostanza che l'attività venga esplicata con continuità oppure a giorni ricorrenti;

e) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite al servizio di pubblici servizi (bar, caffè, ristoranti, etc.);

f) le aree scoperte, pubbliche o private, destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizi e simili;

g) le aree scoperte, pubbliche o private, utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);

h) le aree scoperte utilizzate per attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ritrovo, etc.) da circoli ed associazioni private, fatta eccezione per le aree scoperte destinate esclusivamente alla attività sportiva il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati, di norma, ai soli praticanti, atteso che sulle stesse non si producano rifiuti solidi urbani.

Articolo 12

Distributori di carburante

La applicazione della tassa in capo a soggetti passivi che gestiscono le stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti non tiene conto, ai fini della commisurazione della superficie tassabile:

a) delle aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;

b) delle aree su cui insiste impianto di lavaggio degli automezzi;

c) delle aree con funzione meramente accessoria, quale le aree a verde, le aiuole, le aree visibilmente delimitate o contrassegnate e destinate alla sosta temporanea gratuita dei veicoli dei dipendenti e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio;

Le aree destinate a parcheggio saranno incluse nella corrispondente categoria.

Parimenti i locali e le aree scoperte con destinazione d'uso diversa da quella specifica della stazione di servizio, sono comprese nella categoria a cui appartiene l'attività esercitata in tali locali o su tali aree.

Articolo 13

Parti comuni del condominio

La superficie delle parti comuni del condominio di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 10 deve essere dichiarata dai singoli condomini secondo le relative quote millesimali.

Qualora detta superficie non sia compresa nella denuncia di parte, la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio nella misura:

a) del 7% se il condominio ha fino a 10 unità immobiliari;

b) del 4% se il condominio ha fino a 25 unità immobiliari;

c) del 2% se il condominio ha oltre 25 unità immobiliari.

Articolo 14

Multiproprietà e centri commerciali

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte in uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente di presentare all'Ufficio Tributi del comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio, dei locali in multiproprietà e del centro commerciale integrato.

Articolo 15

Locali ed aree non tassabili

Non sono tassabili quelle superfici o quelle parti di esse ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani a norma di legge, rifiuti tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Sono inoltre non tassabili quei locali e quelle aree per cui ricorrono le condizioni previste dai commi 2, 3 dell'articolo 62 del decreto.

Il soggetto produttore dei rifiuti intassabili di cui al precedente comma è tenuto a dimostrarne le modalità di smaltimento; in caso contrario i locali e le aree saranno assoggettati a tassazione.

Articolo 16

Esenzioni

Sono esenti dalla tassa:

- a) i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali;*
- b) le aree di proprietà del comune o di altri Enti Pubblici Territoriali utilizzate per attività ricreative da altri enti ed associazioni aventi finalità sociali;*
- c) i locali di proprietà del Comune o di altri Enti Pubblici Territoriali condotti od occupati da enti ed associazioni aventi finalità sociali, comunque convenzionati con il Comune, fatta eccezione per i locali destinati a sale da ballo e da gioco e all'esercizio di attività sottoposte a vigilanza di Pubblica Sicurezza;*
- d) le unità immobiliari non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita auto certificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas;*
- e) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni, o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;*
- f) i solai e i sottotetti di altezza inferiore a cm 150;*
- (g) i locali e le aree utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone, e simili;*
- h) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ed aree ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;*
- i) i locali e le aree adibiti alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, con esclusione, in ogni caso, della casa di abitazione del conduttore o coltivatore del fondo anche quando nell'area in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso alla abitazione stessa;*
- j) i locali a celle frigorifere;*
- k) i locali per cabine elettriche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici.*

Articolo 17

Condizioni per l'esenzione

L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto.

Il comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.

Allorché queste vengono a cessare, l'interessato deve presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui all'art. 23 e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.

Articolo 18

Riduzioni

Per le aree occupate dai banchi di vendita all'aperto la tassa è ridotta di due terzi per le frequentazioni settimanali e di un terzo per le frequentazioni bisettimanali.

Per i locali delle attività di seguito elencate in cui, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, anche rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi si applica una detassazione delle superfici complessive nella seguente misura percentuale, fermo restante che entro il 1° ottobre di ogni anno dovrà essere presentata all'ufficio comunale tributi idonea documentazione atta a determinare la quantità e la qualità dei rifiuti smaltiti e che la detassazione sarà concessa a fronte di specifica richiesta e di dichiarazione di parte:

<i>ATTIVITA'</i>	<i>DETASSAZIONE</i>
<i>LAVANDERIE E TINTORIE</i>	<i>70%</i>
<i>AUTOCARROZZERIE</i>	<i>60%</i>
<i>AUTOFICCINE PER RIPARAZIONE VEICOLI</i>	<i>50%</i>
<i>AUTOFICCINE DI ELETTRAUTO</i>	<i>30%</i>
<i>GOMMISTI</i>	<i>50%</i>
<i>OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA</i>	<i>70%</i>

Articolo 19

Riduzioni della tassa per motivi di servizio

Qualora ricorrano le evenienze individuate al quarto comma dell'art. 59 del decreto, la tassa è ridotta nella misura del 60% esclusivamente nei casi sottoriportati:

- a) che la riduzione sia richiesta con atto scritto e motivato dal diretto interessato;*
- b) che le circostanze giustificative della riduzione si siano verificate per un periodo continuativo non inferiore a 9 mesi;*

- c) che il mancato o l'irregolare svolgimento del servizio sia attribuibile all'Ente Locale o a chi da questo delegato a gestire il servizio;*
- d) che le violazioni delle prescrizioni regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta vengano riconosciute dal comune e dalla competente autorità sanitaria;*
- e) che le violazioni denunciate non siano occasionali e non dipendenti da temporanee esigenze di espletamento del servizio.*

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta da diritto allo sgravio o alla restituzione della tassa soltanto nei casi e alle condizioni di cui all'art. 59, comma 6, del decreto.

Se il servizio di raccolta non viene svolto nella zona di residenza o di esercizio dell'attività ovvero è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento comunale di nettezza urbana per cui il conferimento dei rifiuti è fatto in contenitori altrove ubicati si applicano le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 6, secondo le distanze ivi previste.

Costituiscono ipotesi di grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana:

- a) la necessità di conferire i rifiuti in punti di raccolta distanti più di cinquecento metri;*
- b) la periodicità della raccolta ritardata di almeno 3 giorni rispetto ai prelievi previsti dal regolamento;*
- c) la capacità od il numero dei contenitori ridotta di almeno un terzo rispetto a quella stabilita.*

La riduzione della tassa non è cumulativa, per cui spetta in misura unica anche nel caso in cui ricorrano contemporaneamente più ipotesi di quelle indicate nell'art. 59, comma 4 del decreto.

La riduzione è applicata nell'anno successivo a quello di presentazione della domanda in proporzione alla durata della interruzione o del mancato svolgimento del servizio, ovvero alla durata del disservizio.

Articolo 20 **Agevolazioni**

La tariffa unitaria è ridotta:

- a) del 10% per le abitazioni con unico occupante;*
- b) del 10% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;*
- c) del 20% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;*
- d) del 33% nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;*

e) del 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali.

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Articolo 21

Agevolazioni speciali

La tassa è ridotta al 50% nei seguenti casi:

a) per le abitazioni occupate esclusivamente da portatori di handicap con invalidità superiore al 66% (e con risorse finanziarie di importo non superiore al minimo vitale di cui al D.P.G.R. n° 145 del);

b) per le abitazioni con superficie non superiore a 50 mq occupate da persone sole o con coniuge entrambi in età superiore a 65 anni con risorse finanziarie di importo non superiore al minimo vitale calcolato come al precedente punto a).

Le agevolazioni di cui ai precedenti commi saranno concesse unicamente su domanda dell'avente diritto che attesterà il sussistere delle condizioni previste mediante auto certificazione.

Il comune può, in qualsiasi momento, effettuare controlli od accertamenti per appurare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione.

L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che permangono le condizioni soggettive ed oggettive richieste; qualora venissero a cessare, l'interessato deve presentare all'ufficio comunale tributi la denuncia prevista di cui all'art. 23 e la tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono cessate le condizioni per l'esenzione.

Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa ai sensi del terzo comma dell'art. 67 del decreto, il cui ammontare è calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito con l'applicazione delle ordinarie tariffe e quello iscritto a ruolo, al netto di qualsiasi addizionale o accessorio.

Articolo 22

Destinazione promiscua

Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Articolo 23

Denunce

I soggetti passivi ed i soggetti responsabili del tributo individuati dal presente regolamento devono sottoscrivere e presentare entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio della occupazione o detenzione denuncia unica dei locali e delle aree tassabili ubicate nel territorio del comune.

La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'ufficio postale e risultante dal relativo timbro. Se non è possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta al Comune.

La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere, oltre quanto specificamente previsto dalla legge:

a) se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;

b) se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;

c) la indicazione della superficie dei locali e delle aree e la loro destinazione d'uso;

d) la ubicazione dei locali e delle aree;

e) la data di inizio della utenza.

La dichiarazione scritta del contribuente, contenente i dati previsti dal precedente comma, pervenuta a mezzo posta può eccezionalmente essere accettata come denuncia.

Non sono ritenute valide, ai fini previsti dal precedente comma 1, le denunce anagrafiche, rese agli effetti della residenza o del domicilio, né le denunce di inizio attività, né quelle comunque presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento.

In occasione di iscrizioni anagrafiche, di rilascio di autorizzazioni commerciali o altre pratiche concernenti i locali interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo della denuncia di parte.

L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio la occupazione o la detenzione dei locali o delle aree.

Articolo 24

Variazioni e cessazioni

Il soggetto passivo ed il soggetto responsabile del tributo sono tenuti a denunciare, nelle medesime forme individuate nel precedente articolo, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un diverso ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

La denuncia di variazione nel corso dell'anno produce i propri effetti a far tempo dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata, sia per quanto concerne il maggior importo da iscrivere a ruolo sia per quanto riguarda l'abbuono in caso risulti dovuto un minor importo tributario.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione di locali ed aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, dà diritto all'abbuono a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Articolo 25

Funzionario responsabile

Il Comune, nel rispetto della normativa vigente in materia, nomina un funzionario responsabile della gestione della tassa, a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Articolo 26

Controlli delle denunce

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici l'ufficio comunale può:

- a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte;*
- b) invitare il contribuente a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie da restituire debitamente sottoscritti;*
- c) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;*
- d) richiedere notizie, relative ai locali ed aree in tassazione, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;*
- e) invitare i soggetti di cui alla precedente lett. d) a comparire di persona per fornire chiarimenti, prove e delucidazioni;*
- f) utilizzare i dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;*
- g) richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti per la definizione delle posizioni tributarie nei confronti dei singoli contribuenti.*

Articolo 27

Accesso agli immobili

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, i dipendenti, anche straordinari, e comunque in servizio presso l'ufficio comunale, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

Articolo 28

Presunzione semplice

In caso di mancata collaborazione del contribuente o qualsiasi altro impedimento alla diretta rilevazione dei dati per il controllo e la verifica della posizione contributiva del

cittadino, l'accertamento può essere effettuato in base alle presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 29

Accertamento

Il comune, per il tramite del servizio tributi, controlla le denunce presentate e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle stesse e secondo le disposizioni di legge provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di:

- a) omissione, intesa come mancata presentazione della denuncia dovuta ai sensi del presente regolamento;*
- b) infedeltà, intesa come non corrispondenza degli elementi risultanti dalla denuncia con quelli successivamente accertati e, di conseguenza, non coincidenza tra la tassa iscritta o iscrivibile a ruolo e quella effettivamente dovuta;*
- c) incompletezza, intesa come insufficienza degli elementi idonei alla esatta determinazione della tassa.*

In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio entro il termine perentorio del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

Negli altri casi previsti dal primo comma l'ufficio comunale provvede ad emettere avviso di accertamento in rettifica nel termine perentorio del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della denuncia di parte.

Gli avvisi di accertamento, sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 25, devono contenere, oltre alla motivazione, gli elenchi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e la loro destinazione d'uso, la pretesa tributaria con la specificazione della maggiore somma dovuta, delle sanzioni, degli interessi e delle altre penalità applicate, unitamente alla indicazione della tariffa vigente; deve essere infine specificato il termine perentorio per il pagamento e l'organo cui adire per il contenzioso nonché il relativo termine di decadenza.

Per garantire al contribuente una più efficace difesa, qualora all'ente accertatore la tassa risulti per più anni totalmente o parzialmente evasa, avviso di accertamento deve essere notificato distintamente per annualità.

Qualora il funzionario responsabile che ha sottoscritto l'accertamento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, ritenga errato in tutto o in parte l'accertamento notificato al contribuente, indicandone i motivi, può provvedere ad annullarlo o a riformarlo previa comunicazione all'interessato.

Articolo 30

Ruoli

La riscossione della tassa è effettuata mediante la iscrizione nel ruolo principale, prevista in quattro rate ordinarie (ed ha inizio con la rata in scadenza il 10 febbraio).

Gli importi iscritti a ruolo sono arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi la Giunta Municipale può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati.

Il mancato pagamento di due rate consecutive annulla automaticamente la maggiore rateazione concessa e comporta il pagamento in unica soluzione dell'intero debito residuo.

Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale.

Nei ruoli suppletivi sono, di regola iscritti, gli importi o maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritti nei ruoli principali.

Articolo 31

Contenzioso

Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.Lgs. 31.12.1992, n° 545 e al D.Lgs. 31.12.1992 n° 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

Articolo 32

Rimborsi e sgravi

Nei casi di errori e di duplicazioni ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto definitivamente accertato dal competente organo ovvero dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza definitiva, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge l'ufficio comunale tributi dispone lo sgravio o il rimborso nei termini previsti e, in ogni caso, non oltre 90 giorni dalla richiesta.

Sulle somme da rimborsare deve essere corrisposto l'interesse nella misura del tasso di interesse legale con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 33

Sanzioni e interessi

Per quanto attiene alla applicazione delle sanzioni amministrative tributarie (e degli interessi) per la violazione alle norme contenute nel presente regolamento si fa riferimento a quanto previsto dagli art. 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n° 472, e successive modificazioni.

Per le infrazioni di cui al precedente comma il comune provvede con separato atto da notificare entro il quinto anno successivo a quello della commessa infrazione.

Articolo 34

Classificazione dei locali e delle aree tassabili

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. 507/1993, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

CATEGORIA 1)

a) *Locali uso abitazione.*

CATEGORIA 2)

- a) *Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;*
- b) *Uffici pubblici;*
- c) *Studi professionali.*

CATEGORIA 3)

- a) *Pubblici esercizi, ristoranti, trattorie, bar caffè;*
- b) *Pasticcerie e rosticcerie;*
- c) *Attività di vendita al dettaglio di alimenti deperibili;*

CATEGORIA 4)

- a) *Locali uso stabilimenti industriali;*
- b) *Circoli;*
- c) *Distributori di carburanti;*
- d) *Attività commercio all'ingrosso;*
- e) *Autosaloni, autorimesse.*
- f) *Attività di produzione artigianale;*
- g) *Attività commercio al dettaglio beni non deperibili.*

CATEGORIA 5)

- a) *Attività ricettivo alberghiere.*

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente. Quando uno stesso locale o area è destinato a più usi si applicano le corrispondenti tariffe in rapporto alle superfici adibite ai rispettivi usi. La classificazione suindicata entrerà in vigore dal 1° gennaio (1999) 2007.

Art. 35

Pubblicità del regolamento e degli atti

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 36

Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

E' pure da ritenersi abrogata ogni disposizione di altri regolamenti comunali contraria o incompatibile con quelle del presente.

Art. 37

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007 ai sensi dell'art. 53, comma 16 della Legge n. 388/2000, come sostituito dall'art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001.

Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.